

N. 2957-1207-2111-2112-A-bis

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Relatore: Mauro MELLINI, *di minoranza*)

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

SALVATO, MANIERI, BONO PARRINO, TEDESCO TATÒ, ALBERICI, BOCHICCHIO SCHELOTTO, TOSSI BRUTTI, ZUFFA, ONGARO BASAGLIA, MORO (730); SALVATO, MANIERI, BONO PARRINO, ONGARO BASAGLIA (731); MANCINO, ALIVERTI, MAZZOLA, BUTINI, RUFFINO, FONTANA ELIO, BAUSI, BEORCHIA, COLOMBO, CORTESE, GIACOVAZZO, GUZZETTI, IANNI, PATRIARCA, ZANGARA, CHIMENTI, PERINA, LIPARI, COCO, DE GIUSEPPE, GALLO, PINTO, VENTURI, VITALONE, SARTORI, GRASSI BERTAZZI (924); FILETTI, BIAGIONI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI (939)

Norme contro la violenza sessuale

APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 30 giugno 1988 (Stampati nn. 730, 731, 924 e 939)

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 5 luglio 1988*

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GARAVAGLIA, SARETTA, ANSELMI, ANDREOLI, BODRATO, BONFERRONI, CACCIA, CAFARELLI, CAMPAGNOLI, COSTA SILVIA, CHIRIANO, DEGENNARO, FRONZA CREPAZ, GOTTARDO, CASINI CARLO, FERRARI BRUNO, DUCE, CIOCCI CARLO ALBERTO, BIANCHI FORTUNATO, LUCCHESI, MAZZUCONI, MENSORIO, RIGHI, RABINO, RADI, RUSSO VINCENZO, TEALDI, ZOPPI, AIARDI, ANTONUCCI, ARMELLIN, AZZOLINI, BALESTRACCI, BATTAGLIA PIETRO, BORRA, BRUNETTO, BRUNI FRANCESCO, CASATI, COBELLIS, COLONI, FRASSON, GELPI, LATTANZIO, MATULLI, MELELEO, MICHELI, NAPOLI, NENNA D'ANTONIO, CASTAGNETTI PIERLUIGI, ORSE-NIGO, PATRIA, PERANI, PIREDDA, RAVASIO, REBULLA, RINALDI, ROJCH, SINESIO, VAIRO, VISCARDI, VITI, ZAMBON, ZAMPIERI, ZANIBONI

Presentata il 23 luglio 1987

Nuove norme a tutela della dignità umana contro la violenza sessuale

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAPPIELLO, TURCO, ARNABOLDI, FACCIO, GROSSO, GRAMAGLIA, ARTIOLI, BARBIERI, BEVILACQUA, BIANCHI BERETTA, BONIVER, BREDI, CALVANESE, FINCATO, FINOCCHIARO FIDELBO, GUIDETTI SERRA, MIGLIASSO, MONTECCHI, ORLANDI, PEDRAZZI CIPOLLA, SANNA, BEEBE TARANTELLI

Presentata il 21 dicembre 1987

Norme contro la violenza sessuale

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAPPIELLO, BIANCHI BERETTA, GUIDETTI SERRA, FACCIO, BEEBE TARANTELLI, BEVILACQUA, ORLANDI

Presentata il 21 dicembre 1987

Norme penali relative ai crimini perpetrati attraverso la violenza sessuale e fisica contro la persona

Presentata alla Presidenza il 27 dicembre 1988

RELAZIONE DI MINORANZA

COLLEGHI DEPUTATI! — La proposta di legge relativa alla riforma della normativa sulla violenza sessuale, che giunge ancora una volta all'esame dell'Assemblea, ha avuto un *iter* tormentato nei due rami del Parlamento in tre legislature ed ha dato luogo a polemiche accese, che non sempre hanno avuto ad oggetto punti essenziali delle proposte di riforma, così come il contenuto effettivo delle soluzioni adottate a conclusione delle varie fasi del dibattito non sempre ha finito con risultare coerente con i principi proclamati e le intenzioni manifestate dalle forze politiche impegnate nel confronto e con le soluzioni prescelte per altre questioni relative alla struttura della complessa normativa.

Una premessa appare del resto necessaria per affrontare correttamente e senza rischio di distorsioni e di equivoci il tema della proposta riforma. La normativa penale relativa ai reati contro la libertà sessuale è materia di alto tecnicismo giuridico, nella quale non è dato introdurre modifiche e tentare la formulazione di singole norme senza tener conto sia della portata delle altre norme che al contempo si intendono introdurre, sia delle residue norme del codice penale, sia della parte generale, sia di altri titoli e capi della parte speciale.

Così pure non è possibile dar mano ad una puntuale ed efficace opera di riforma, che non si risolva in una confusoria alterazione d'ogni possibile certezza del diritto in un settore così rilevante e delicato della normativa penale, senza tener conto della elaborazione giurisprudenziale in ordine agli istituti giuridici che si intendono riformare, alla portata ed al

significato che attraverso di essa assumono disposizioni e termini che vengono utilizzati o di cui pure occorre tener conto nella nuova normativa proposta.

Pretendere di mettere in atto una riforma senza aver presenti tali esigenze o, peggio ancora, ritenere che l'obiettivo del legislatore possa essere quello di pervenire ad affermazioni di principio di rilevanza etica e sociale attraverso norme che ad esse chiaramente dovrebbero ritenersi ispirate, dovendosi affidare al valore positivo di tali affermazioni, piuttosto che all'incidenza specifica nell'ordinamento ed alla pratica applicazione delle norme stesse, il risultato dell'opera riformatrice, è un errore gravissimo, e, più che un errore, una prevaricazione ed uno sconfinamento della funzione legislativa, specie se attuato nell'ambito della legislazione penale; una cattiva interpretazione delle concezioni dello Stato etico, che conduce inesorabilmente all'abbandono dei modelli e dei principi dello Stato di diritto ed allo scadimento della certezza del diritto.

Operare per una legislazione chiara e coerente riconducibile in ogni sua parte a sistemi organici secondo schemi limpidi non è solo esigenza di ordine tecnico, ma è, o dovrebbe essere, problema politico di grande rilevanza, dalla cui positiva soluzione dipendono anche questioni d'ordine istituzionale non secondarie.

Non va poi taciuto che, quando affermazioni di principio sono perseguite senza un'adeguata attenzione per le tecniche e le esigenze sistematiche della legislazione, spesso esse si risolvono in vacue proclamazioni prive di significato giuridico, contraddette talvolta dai contenuti

di proposizioni nelle quali si articola il dettato propriamente normativo e dagli effetti concreti di essi.

Fatte queste premesse sarà meno difficile individuare le cause di un così lungo e poco concludente protrarsi del dibattito per il varo di una riforma, sulle cui finalità, sui criteri da adottare per attuarla, sulle condizioni stesse che la rendono necessaria, pur nell'apparente univocità di orientamenti e di intenti, esistono equivoci e disparità di valutazioni e di concezioni, che spesso hanno trovato composizione in forme di compromesso, a loro volta equivocate, sconnesse e tali da creare nuovi e grossi problemi.

I punti della riforma sui quali è sembrato nelle varie fasi formarsi un più o meno largo consenso pur con alterne e contrastate vicende, sono i seguenti:

1. — La collocazione nel codice penale dei reati contro la libertà sessuale, anziché del titolo IX del libro II (delitti contro la moralità pubblica e il buon costume) nel Titolo XII del libro II (delitti contro la persona) al capo III (delitti contro la libertà individuale).

2. — L'unificazione delle fattispecie oggi considerate dagli articoli 519 (violenza carnale) e 521 (atti di libidine violenti) in un unico reato (violenza sessuale).

3. — L'introduzione di una specifica fattispecie di « violenza sessuale di gruppo » con previsione di pene alquanto più elevate.

4. — L'abolizione dei reati di ratto, con previsione di una fattispecie differenziata per il reato di sequestro di persona a scopo di violenza sessuale.

5. — La procedibilità d'ufficio per tutti i reati di violenza sessuale con esclusione di quelli commessi tra coniugi o tra persone conviventi *more uxorio*.

Altri punti di prevalente convergenza possono essere individuati in questioni di natura più propriamente processuale, quale la costituzione « di parte » di associazioni che abbiano tra i loro scopi « la

tutela degli interessi lesi dai delitti previsti ecc. », l'adozione del rito direttissimo, la pubblicità del dibattimento e le modalità dell'istruttoria dibattimentale relativa agli interrogatori e agli esami.

Da quanto sopra rilevato si può dedurre che le proposte in questione possano meritare la definizione di « legge contro la violenza sessuale », che di solito è stata loro attribuita e che ha determinato vasti movimenti di consenso e di sollecitazione, solo a condizione che, nell'ambito di tali innovazioni (non mancando nell'ordinamento positivo vigente norme che possono essere definite « contro la violenza sessuale ») sia ricavabile un rafforzamento della funzione punitiva di tal genere di delitti, sia attraverso l'inasprimento delle pene, sia attraverso una più efficace ed articolata regolamentazione di tale funzione, sia per il superamento di norme obsolete, sia per fronteggiare il manifestarsi di forme nuove e di diverse entità del fenomeno della criminalità di questo tipo.

Non può revocarsi in dubbio che una esigenza riformatrice, che consegua ambedue gli obiettivi sopra richiamati, sia ben presente nella realtà, anche se non si può condividere l'opinione che tali esigenze possano essere soddisfatte attraverso gli specifici punti delle proposte oggetto di più ampio dibattito. Né si può dire, ad esempio, che le più accese polemiche ricorrenti in occasione di decisioni giudiziarie relative ad episodi di violenza sessuale trovino sbocco e riscontro puntuali ed efficaci nelle proposte più ampiamente ed insistentemente pubblicizzate.

È certamente necessario procedere alla eliminazione dal codice penale dei reati di ratto di persona non consenziente, fattispecie la cui formulazione riflette incertezze teoriche e sistematiche in ordine, tra l'altro, all'interesse leso, rilevate fin dal secolo scorso, ad esempio, dal Carrara.

La normativa attuale in merito riserva, di fatto, un trattamento privilegiato per il sequestro di persona a scopo di violenza sessuale, tipo di crimine che

ha avuto negli ultimi tempi manifestazioni allarmanti e che suscita, giustamente, riprovazione e sdegno e grave allarme sociale, così che, invece, si palesa l'opportunità di una punizione più grave per sequestri di persona finalizzati a tale ulteriore forma di criminalità.

È pure necessario provvedere all'adeguamento delle norme sul reato di ratto di persona consenziente alla diversa normativa in ordine alla violenza presunta nei confronti dei minori.

Una forma di criminalità sessuale che sembra essersi manifestata e diffusa negli ultimi anni è la cosiddetta « violenza di gruppo », che, per la condizione di più difficile difesa e per l'annichilimento della personalità della vittima che determina, oltre che per le ovvie considerazioni sulla personalità dei responsabili di tali gesta, suscita ripugnanza e grande allarme sociale, così da richiedere una diversa e particolare sanzione, adeguata alla gravità del fenomeno criminale. Trattasi, del resto, di esigenza già in passato avvertita, se è vero che una speciale aggravante era prevista dall'articolo 334 del codice Zanardelli che prevedeva l'aumento di un terzo della pena per i reati di violenza sessuale « commessi col simultaneo concorso di due o più persone. ». Una norma che, come è noto, non venne riprodotta nel codice Rocco.

Una obiettiva inadeguatezza della legislazione vigente è certamente riscontrabile nella normativa riguardante i minori, rispetto ai quali l'evoluzione del costume non sembra poter consentire senz'altro il ricorso ad una disposizione penale d'equiparazione assoluta alla violenza sessuale dei rapporti consensuali con infraquattordicenni. Né si può dimenticare che le norme al riguardo del codice Rocco hanno elevato i limiti di età del codice Zanardelli, che equiparava alla violenza il rapporto con minore degli anni dodici.

Anche per ciò che riguarda gli infermi di mente va osservato che la legislazione vigente, incriminando senz'altro i rapporti sessuali con persona incapace di intendere e di volere, è alquanto più rigorosa del codice Zanardelli, che conside-

rava reato soltanto i rapporti con persona incapace di resistere per infermità della mente o del corpo.

Quanto all'entità delle pene previste, è difficile sostenere che una riforma, che negli intendimenti dichiarati dalla gran parte dei suoi sostenitori, sarebbe dettata dall'intento di far fronte all'estendersi ed all'aggravarsi del fenomeno criminoso considerato, possa in qualche modo non prevedere l'aggravamento delle pene, quanto meno nell'entità complessiva, tenuto conto dei meccanismi delle aggravanti e dei reati concorrenti. Deve aggiungersi che, rispetto ai casi concreti rappresentati dall'applicazione delle leggi vigenti nei processi che più hanno richiamato l'attenzione della pubblica opinione, sono solite levarsi lamentele per la ritenuta mitezza delle pene inflitte, e ciò proprio da parte di quei settori della pubblica opinione e di quei movimenti che sostengono i contenuti della riforma così come sono delineati nel progetto in esame.

Così precisati i motivi ed i limiti del consenso ad una riforma della normativa sui reati di violenza sessuale, passiamo ad un esame dei punti che abbiamo individuato come espressione di convergenze nel dibattito in Parlamento e fuori di esso e che costituiscono parte rilevante del testo pervenuto dal Senato, per confrontarne non solo la rispondenza alle esigenze della riforma che riteniamo essere reali ed essenziali, ma anche alla coerenza delle soluzioni adottate sui vari punti tra loro e con altre norme dell'ordinamento.

Successivamente esamineremo aspetti meno dibattuti e pur rilevanti del testo del Senato e le modificazioni introdotte dalla Commissione.

Per ciò che riguarda la collocazione dei reati contro la libertà sessuale tra quelli contro la persona, anziché tra quelli contro la moralità pubblica ed il buon costume, nessuna riserva è da esprimere, anche se non bisogna tacere che la questione della collocazione di una serie di norme penali in una parte o nell'altra del codice ha un'importanza notevole ai

fini dell'individuazione degli atteggiamenti culturali di cui un codice è espressione e dei lineamenti sistematici del codice stesso, ma ne ha assai meno quando si tratti di novelle destinate comunque ad inserirsi in una vecchia opera legislativa. Né va dimenticato che, se è vero che le norme sui reati di violenza sessuale sono inserite nel codice Rocco nel titolo dei delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume (che sostituiva il titolo del codice Zanardelli « dei delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie ») è però vero che in quel codice esse sono raccolte nel capo I, « dei delitti contro la libertà sessuale » che nella sua formulazione e denominazione individua correttamente il bene giuridico protetto e l'interesse leso dai reati, così che anche l'attuale collocazione, nel titolo suddetto relativo alla « moralità pubblica » etc., rimane priva, almeno per ciò che riguarda implicazioni di ordine sistematico ed interpretativo, di gran parte del valore negativo che altrimenti potrebbe esserle attribuito. La denominazione del capo I non è infatti oggetto di modifica nel corrispondente capo inserito nel titolo XII dei delitti contro la persona.

La concezione dei reati di violenza sessuale come reati contro la libertà sessuale è dunque conquista ormai consolidata, che, a prescindere dalla collocazione nei vari titoli e capi dei Codici (e quindi anche da quella tra i delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie del codice Zanardelli) era stata realizzata con la stessa separazione tra diritto penale e polizia dei costumi in tema sessuale ed addirittura tra diritto e precetti etico-religiosi, operata addirittura con le codificazioni pre-unitarie. La stessa individuazione della violenza sessuale come elemento del crimine, in contrapposizione alla consensualità del rapporto come espressione ed elemento qualificante della liceità di esso e della libertà sessuale protetta dalla legge, è conseguenza del superamento del concetto peccato-delitto operato dallo Stato laico e dalle moderne codificazioni. Superamento di una concezione nella quale violentatore e seduttore

potevano porsi sullo stesso piano, dovendosi, anzi, al seduttore addebitare di aver concorso ad indurre in peccato la sedotta, addebito da cui andava indenne il violentatore, almeno ove la violenza fosse stata piena e totale.

Se, dunque, ricondurre i reati contro la libertà sessuale nel titolo dei reati contro la persona è provvedimento giusto e opportuno, più importante e delicato obiettivo sembra quello di articolare la normativa penale in modo da renderla coerente e funzionale rispetto alla qualificazione conferita al capo ed al titolo che la comprendono. Coerenza e funzionalità che non solo lasciano a desiderare nel codice Rocco (si pensi ai reati di ratto) ma certamente anche nel testo pervenuto dal Senato, nel quale, sia pure in conseguenza di scarso approfondimento nell'elaborazione di testi frutto di laboriosi compromessi, finiscono con affiorare manifeste confusioni tra violenza e seduzione, tra imposizione dell'atto sessuale contro la volontà della vittima e illiceità dell'azione diretta a « determinare » il consenso del *partner*. Di tali aspetti del testo si dirà più oltre.

Quanto all'unificazione delle fattispecie di cui agli attuali articoli 519 e 521 C.P. (violenza carnale ed atti di libidine violenti) occorre dire che le giustificazioni di tale soluzione sono andate evolvendosi dalla considerazione che la distinzione importa puntualizzazioni ed accertamenti mortificanti per la vittima, alla tesi secondo cui, riconosciuta ai reati in questione la natura di reati contro la persona e la libertà sessuale, all'unicità del bene leso deve corrispondere l'unicità della fattispecie incriminata.

Ambedue le ragioni addotte sono assolutamente inconcludenti e prive di fondamento.

L'individuazione e la prova degli atti compiuti dal violentatore sulla persona della vittima non è affatto esclusa dalla soppressione delle distinzioni tra le fattispecie, rimanendo pur sempre l'obbligo del giudice di individuare la gravità dei fatti e di individuarne l'esatta portata, al fine di ogni possibile riscontro, tanto più

se poi si deve affidare all'apprezzamento del giudice la graduazione della pena, tra un minimo ed un massimo stabiliti allo scopo di conservare la proporzione con entità lesive assai diverse.

Quanto alla seconda considerazione, la sua assurdità è conclamata dalla costante presenza, nella nostra e nelle altre legislazioni di tutti i tempi, di norme penali e di fattispecie di reato diverse riguardanti le lesioni dello stesso bene anche in funzione dell'entità e delle conseguenze della lesione.

D'altro canto è proprio la concezione dei reati di violenza sessuale come reati contro la persona e la libertà sessuale invece che contro il buon costume e la moralità pubblica, che consente, se non impone, una più agevole e coerente differenziazione delle fattispecie in relazione al perseguimento ed al conseguimento o meno dell'assoggettamento completo della persona della vittima alla sopraffazione sessuale dell'agente. È proprio invece della identificazione tra peccato e delitto, assai più vicina alla collocazione di questi delitti tra quelli contro la moralità, il rigetto di una differenziazione di genere o di specie tra i diversi atti di « lussuria ».

Non è forse inutile ricordare che i casuisti della Controriforma, particolarmente attratti dalle più complicate questioni morali (con le conseguenti questioni relative alle sanzioni non solo penitenziali, ma anche temporali) nel campo sessuale, erano pressoché unanimi nel ritenere che *in re luxuriae* non esistesse « parvità di materia » cioè peccato veniale, mentre la diversa proposizione di Juan Caramuel, il *fundamentum* 58° del suo trattato di teologia morale, fu condannato espressamente dal pontefice Alessandro VII.

Nella comune accezione, invece, sul presupposto della offesa arrecata alla persona che ne sia oggetto, l'aggressione sessuale si differenzia a seconda che si concreti nella congiunzione con la vittima o in altre forme di assoggettamento completo della sua persona alle voglie del violentatore ed a seconda che la congiunzione sia stata conseguita.

Così si parla di tentata violenza o di violenza consumata in relazione a tali evenienze. Né la vittima di una aggressione può certamente considerare indifferente che l'aggressore voglia o debba limitarsi a forme incomplete d'abuso sessuale, che riesca o meno a realizzare l'intento di una completa sopraffazione.

Si aggiunga che la pena prevista per una fattispecie unica, o risulterà « appiattita » entro minimi e massimi eccessivi o inadeguati, rispettivamente, per fatti dell'uno o dell'altro livello di gravità, oppure comporterà una discrezionalità eccessiva per il giudice, consentendo criteri soggettivi, o comunque diversi da quelli relativi all'entità oggettiva dell'aggressione perpetrata e subita, nell'applicazione di una pena, dovuta prevedere con grande latitudine a cagione della grande diversità dei fatti considerati.

Né va taciuto che la formula adottata per comprendere le condotte oggi previste dall'articolo 519 e 521 del codice penale, quella di « atti sessuali violenti », accentua ancor più la latitudine suddetta.

Non sembra infatti che l'espressione « atti sessuali » coincida con quella « atti di libidine » (comprensiva, come è sempre stato ritenuto dalla giurisprudenza relativa all'articolo 630 del codice penale, della congiunzione carnale) giacché atto sessuale è, o può esser considerato, anche quello che è espressione di una sensualità sublimata (che certo male si concilia con la violenza, ma non con quella presunta) e che non è, come l'« atto di libidine », tale da comportare il soddisfacimento di desiderio e di piacere sessuale, né deve essere necessariamente diretto a tal fine.

L'unificazione delle due fattispecie non rende poi più facile la soluzione della questione della perseguibilità della violenza sessuale tra coniugi, fino ad oggi ammessa dalla giurisprudenza per la violenza carnale e mai, che si sappia, per gli atti di libidine violenti, così che l'unificazione importerebbe l'esigenza di distinguere all'interno della medesima fattispecie tra casi e casi nei quali il rapporto

coniugale tra tali soggetti consenta o escluda la punibilità, oppure condurrebbe ad applicazioni grottesche.

Quanto alla cosiddetta « violenza di gruppo », l'intento di prevedere sanzioni più severe, in presenza di un comportamento criminale non solo più odioso e ripugnante, ma anche in considerazione dell'allarmante ripetersi di episodi del genere, non può non trovare consenzienti. Può invece suscitare perplessità la soluzione della previsione di una fattispecie autonoma di reato anziché di una aggravante speciale, così come sembra esser dovuta ad un'autentica svista, piuttosto che ad una scelta meditata, il fatto che secondo il testo del Senato, emendato dalla Commissione, mentre si sarebbe avuta « violenza di gruppo » quando il fatto fosse compiuto da più persone con il poco chiaro ed anzi veramente equivoco « abuso di autorità », non si sarebbe avuta invece, nel caso di rapporti di più persone riunite con un minore degli anni quattordici. Si tratta per altro di incongruenze il cui rilievo appartiene più propriamente all'analisi del testo pervenuto al Senato e di quello sottoposto all'Assemblea, che seguirà più oltre.

Qui se ne fa cenno perché esse si riconnettono probabilmente ad un difetto di riflessione sulla natura e la finalità di questa norma, se cioè essa trovi fondamento nella ulteriore menomazione della capacità della vittima determinata dal concorso materiale di persone riunite, oppure nella maggiore gravità del danno fisico e psicologico nonché nel carattere aberrante di siffatta forma di atti sessuali e di sopraffazione esercitata per ottenerli.

Pieno consenso trova l'abolizione dei reati di ratto, sia per l'ambiguità della loro struttura, sia per l'assurdità delle minori pene che comportano per forme di sequestro odiose per la loro finalità.

Resta però da stabilire, ed anche questo sarà oggetto di più specifico esame sul testo proposto all'Assemblea, se anziché lo « sconto » rappresentato dalle norme abrogande sul ratto, debbano essere comminate ai sequestratori di persone a scopo di violenza sessuale pene

maggiori o uguali rispetto a quelle altrimenti applicabili nel combinato disposto dell'articolo 605 e 61, n. 2 del codice penale, o invece una pena sempre minore, almeno nel massimo, come suggerisce il testo approvato dal Senato.

La questione della procedibilità d'ufficio per i reati di violenza sessuale è l'altro punto sul quale sembra essersi formata, nelle successive tappe della discussione di questa riforma, una maggioranza ampia, ancorché non concorde, nella determinazione dei limiti della estensione di tale procedibilità senza bisogno di querela di parte, con alterna prevalenza di diverse posizioni su tale punto.

Per una esatta individuazione dei termini reali della controversia su tale questione, va ricordato che la disposizione attualmente vigente, che prevede la punibilità a querela di parte, trova un limite di notevole portata nella ulteriore disposizione che comporta la procedibilità d'ufficio quando i reati siano commessi « dal genitore o dal tutore, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio », oppure « se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio ». (Articolo 542, n. 1 e 2 del codice penale).

Troppo spesso, nelle polemiche in ordine alla questione della necessità o meno di conservare la procedibilità a querela di parte, si evocano, quale esempio scandaloso della possibilità di sfuggire alla persecuzione giudiziaria per difetto di querela, fatti certamente gravissimi, e tali da comportare sulla vittima stati di annichilimento che potrebbero rendere problematico l'esercizio quanto meno tempestivo del diritto di querela. Ma sempre, o quasi sempre, si tratta di episodi in cui il reato di violenza sessuale è già oggi perseguibile per la ricordata norma del codice penale vigente.

La questione sarà ancora oggetto di più ampia trattazione.

Qui vogliamo solo aggiungere, perché sia chiaro che la procedibilità d'ufficio per i reati di violenza sessuale non solo non è totalmente esclusa dalla legislazione vigente, ma non è neppure una con-

sequenza di una concezione nuova dei reati stessi, quali offese alla persona ed alla sua libertà sessuale, che la procedibilità d'ufficio era prevista sia dal codice penale per gli Stati Sardi del 1859 (che li collocava tra i reati « contro l'ordine delle famiglie ») sia da quello toscano del 1856 (che li collocava tra i reati « contro il pudore e contro l'ordine delle famiglie ») sia dal regolamento sui delitti e sulle pene degli Stati pontifici del 1832 (che li collocava tra i delitti « contro i buoni costumi e l'onestà »). Erano invece i reati di violenza sessuale punibili a querela di parte secondo il codice del Regno delle Due Sicilie. L'attuale sistema che prevede la punibilità a querela di parte con le eccezioni sopra ricordate; riproduce, con qualche maggiore ampiezza dei casi di procedibilità d'ufficio, il sistema del codice Zanardelli 1888.

Come si vedrà più oltre, anche nella legislazione straniera, con la quale una comparazione non è sempre agevole per la diversità dei sistemi sul promuovimento dell'azione penale, la correlazione tra la collocazione dei reati di violenza sessuale tra quelli contro la persona oppure tra quelli contro il buon costume, la moralità pubblica eccetera e, rispettivamente, la procedibilità d'ufficio o a querela di parte è ampiamente e specificamente contraddetta. Basti pensare che in Polonia, dove il codice penale del 1969 colloca tali reati tra quelli « contro la libertà », la procedibilità è espressamente condizionata alla querela di parte.

Si deve aggiungere che la questione, oggetto di ampio dibattito e di forti contrasti, relativa alla estensibilità della procedibilità d'ufficio anche ai fatti di violenza sessuale compiuti tra coniugi, è in realtà assai mal posta e suscettibile di equivoci e le soluzioni ad essa date nelle varie fasi dell'*iter* della riforma rischiano di comportare interpretazioni contrastanti e ripercussioni aberranti in altre parti della normativa sostanziale.

Non si deve dimenticare, infatti, che la proposizione, inserita in taluni progetti di legge, tra cui quello di iniziativa popolare del 1980 (riprodotto in questa legi-

slatura ad iniziativa delle onorevoli Cappiello ed altre) progetti che, nel definire la fattispecie del reato di violenza sessuale, precisavano la punibilità del fatto anche tra coniugi, è scomparsa nelle altre proposte, nell'elaborazione di esse fatta dalle Commissioni della Camera e del Senato e nel testo oggi proposto all'Assemblea.

Che reati di violenza sessuale possano o non possano essere commessi anche da un coniuge in danno dell'altro dovrebbe risultare implicitamente dalla struttura della norma oltreché dal sistema in cui è inserita nell'ordinamento.

Tale possibilità è stata a lungo data per insussistente, anche se con argomentazioni e con corollari che, in verità, oggi possono apparire sconcertanti.

Si è infatti a lungo sostenuto, che il matrimonio importa la legittimità della pretesa dell'uno nei confronti dell'altro coniuge, in ordine al *debitum coniugale*, e ciò anche alla stregua del diritto canonico (*codex juris canonici* Ben. XV Canon 1013 § 1° « *Matrimonii finis ... Secundarium mutuum auditorium et remedium concupiscentiae*). Una pretesa che poteva essere esercitata con la forza, visto che in tale ipotesi non sarebbe stato configurabile il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni per l'impossibilità di ricorrere al giudice per far valere il diritto (!!!) (Manzini trattato Vol. VII Cap. XXV 2542 II pag. 272!!!). Si è tuttavia ritenuto, anche in tempi che appaiono così lontani da noi, che la violenza carnale fosse tuttavia configurabile anche tra coniugi ove il rapporto violentemente imposto non fosse quello normale (*debitum coniugale* !!!) ma quello « contro natura »! (Cassazione 19 novembre 1933 Giust. Pen. 1934 II 417) con la ulteriore ed alquanto ovvia deduzione dell'inapplicabilità, in tal caso, dell'estinzione del reato per il matrimonio riparatore (essendo allora in vigore l'articolo 544 codice penale) non potendo invero un fatto riparare un danno ancora da compiere!

A parte ciò, l'evoluzione del pensiero giuridico, oltre che del costume, che ha consentito di pervenire alla punibilità della violenza carnale anche se commessa

tra coniugi, non è stato facile e la giurisprudenza al riguardo formatasi è abbastanza recente e non molto copiosa. Il passaggio a tale nuova posizione giurisprudenziale non è stato certamente agevole e non soltanto per la necessità di discostarsi da posizioni e tesi che oggi possiamo considerare grottesche, quali quelle sopra ricordate.

Non è arbitrario affermare che sarebbe stato forse più difficile concettualmente pervenire alla configurabilità del reato nel fatto commesso tra coniugi, se la violenza sessuale fosse stata ricompresa in un'unica fattispecie criminosa. Certo è che non sembra si abbiano precedenti giurisprudenziali in fatto di atti di libidine violenti tra coniugi.

Ma ciò che qui interessa sottolineare, è che l'inserimento di una speciale disposizione di deroga alla procedibilità d'ufficio per i reati di violenza sessuale tra coniugi, in una situazione di precarietà interpretativa (si noti che esistono paesi, come la Svizzera, in cui il reato in questione è espressamente escluso tra coniugi) comporta lo spostamento su tale disposizione, d'ordine processuale, della fonte normativa dalla quale ricavare la soluzione della questione d'ordine sostanziale.

In altre parole, la speciale disposizione in tema di procedibilità per i reati di violenza sessuale tra coniugi dovrebbe provare che il rapporto di coniugio esistente tra i soggetti non esclude che tale reato possa consumarsi tra i soggetti stessi e ciò anche al di là di quanto già ritenuto dalla più recente giurisprudenza. Da una parte quindi, l'esclusione della procedibilità d'ufficio parrebbe un limite d'ordine processuale alla perseguibilità di tali fatti, dall'altra ne confermerebbe e, probabilmente, ne estenderebbe la punibilità, portando questa a comprendere ogni atto sessuale violento (o tale considerato) anche diverso dalla violenza carnale. L'esclusione di ogni riferimento alla procedibilità a querela tra coniugi operato dalla Commissione, che su tal punto ha emendato il testo del Senato, non ha eliminato del tutto l'effetto sopra sottolineato sulla

portata della norma sostanziale, essendo palese che tale soppressione è stata determinata non già da una opinione negativa sulla sussistenza dei reati di violenza sessuale anche quando il fatto intervenga tra coniugi, bensì dall'opposto intendimento di non condizionarne la perseguibilità alla querela della parte offesa. Resta dunque il fatto, quale che debba essere la conclusione che avrà la questione in sé della norma sulla querela, che un'importante questione, come quella della configurabilità del delitto e dei limiti obiettivi e soggettivi nella speciale circostanza del rapporto di coniugio o di convivenza *more uxorio* tra i soggetti, è stato affrontato in modo assai poco rettilineo, con conseguenze che si rifletteranno comunque sulla coerenza e sulla certezza dell'interpretazione.

Così individuati i punti nodali, o ritenuti tali, della riforma relativa alle norme sostanziali, così come sono andati delineandosi nel dibattito in Parlamento e nel Paese, vediamo ora il testo della legge così come pervenuto dal Senato e come modificato dalla Commissione.

L'articolo 1 non pone questioni di sorta.

L'articolo 2 ha invece una rilevanza essenziale, contenendo la descrizione della fattispecie del reato di « violenza sessuale ». Sulla sua formulazione si riflettono questioni oggetto di altri articoli del progetto e la valutazione delle soluzioni in esso contenute non può essere espressa correttamente senza tener conto delle connessioni e dei riflessi rispetto ad altri punti della riforma.

La riduzione in unica fattispecie dei reati già definti di violenza carnale e di atti di libidine violenti è stata operata con la scelta del termine « atti sessuali » (con violenza o minaccia ... costringe taluno a compiere o subire atti sessuali ...).

A parte la questione in sé dell'unificazione, non sembra che il ricorso al concetto di « atti sessuali » anziché di « atti di libidine » sia opportuno e puntuale. Va tenuto presente, infatti, che l'unificazione avrebbe potuto benissimo essere conseguita con la semplice soppressione della

ipotesi della violenza carnale, con la conseguente « estensione » della portata del reato di atti di libidine. Non vi è dubbio, infatti, che il termine « atti di libidine » comprende anche la congiunzione carnale, (articolo 521 ... « atti di libidine *diversi* dalla congiunzione carnale »).

Il termine « atti sessuali » si presta infatti ad interpretazioni ulteriormente estensive, in quanto prescinde dall'idoneità e persino dalla finalità di soddisfacimento del desiderio sessuale, per rimanere caratterizzato esclusivamente dalla natura dell'impulso che lo determina. Sia o meno esatto questo rilievo, è certo che il solo fatto che dovrebbe intervenire una nuova elaborazione giurisprudenziale per determinare la portata della norma, anche in funzione della nuova terminologia prescelta, non gioverebbe alla funzionalità ed al buon esito della riforma.

Il rischio sembra non essere sfuggito allo stesso Ministro di grazia e giustizia, il quale nella sua replica al Senato affermava « Per attenuare la pericolosità dell'assimilazione (tra le due fattispecie) sul versante dei fatti meno gravi ... si è proposta la creazione ... della figura criminosa, per altro contravvenzionale, ... della molestia sessuale... ».

Che la nuova fattispecie contravvenzionale (che poi nuova non è affatto, riducendosi all'esemplificazione di un comportamento già rientrante nella fattispecie dell'articolo 660 del codice penale) sia idonea a delimitare riduttivamente la portata degli « atti sessuali » di cui all'articolo 2 è palesemente erroneo, per una serie di ragioni (basti ricordare che la contravvenzione riguarda solo comportamenti in luogo pubblico ed ha riferimento esclusivamente ai *motivi* sessuali del comportamento petualente e molesto).

Ma resta il fatto che, sia pure in maniera erronea ed inconcludente, ci si è preoccupati di limitare la portata di una troppo generica ed ambigua terminologia.

Venendo ora alla questione più propriamente attinente alla soppressione della distinzione tra le fattispecie oggi previste dall'articolo 519 e dal 521 e,

senza dover ripetere le considerazioni in ordine alla inconcludenza delle ragioni addotte a sostegno dell'unificazione precedentemente svolte, vogliamo qui enunciare alcuni dei più gravi inconvenienti che derivano dalla soluzione adottata dal Senato e mantenuta, pur in presenza di modifiche di qualche riflesso e rilevanza rispetto a tale punto, dalla Commissione.

Dell'« appiattimento » delle pene si è già parlato e molti interventi, sia al Senato, sia in questa Camera in Commissione, hanno sottolineato la gravità di tale conseguenza.

La Commissione, in verità, ha, in qualche modo, cercato di ovviare all'inconveniente lamentato, sul versante della esiguità della pena minima prevista per una fattispecie che comprende anche il congiungimento violentemente imposto, elevando tale minimo da due a tre anni di reclusione. Ma tale accorgimento, se può ovviare al rischio di pene in concreto irrogate in misura scandalosamente esigua nei confronti di protagonisti di episodi di grave violenza, mentre non incide neppure sul massimo della pena, che resta al di sotto (otto anni rispetto a dieci) della pena massima attualmente prevista per la violenza carnale, comporta, sull'altro versante, una pena minima notevolmente più elevata per atti di libidine, tali considerati oggi dalla legge, anche di non rilevante entità, commessi con modalità meno allarmanti, ed addirittura per « atti sessuali » forse oggi neppure configurabili come « atti di libidine », così che, nel complesso, l'« appiattimento » ne risulta, semmai, accentuato.

Un aspetto sul quale nessuno, nel lungo *iter* dei progetti di legge in questa materia, sembra aver posto la minima attenzione, è quello relativo alla sorte dell'ipotesi del tentativo nei reati di violenza sessuale, sia in conseguenza della cosiddetta unificazione delle fattispecie, sia in conseguenza della adozione, in luogo del termine « atti di libidine », di quello di « atti sessuali ».

La questione del tentativo di violenza carnale, della sua distinzione dagli atti di libidine violenti e dell'eventuale assorbi-

mento o concorso dell'un reato con l'altro, ha dato luogo a non poche difficoltà interpretative, che qui non è il caso di esporre, e che tuttavia non avevano scarsa importanza agli effetti delle pene applicabili in concreto.

Quel che invece importa sottolineare è che, ove dovesse accogliersi la formulazione della nuova fattispecie così come essa è presente nel testo sottoposto all'esame dell'Assemblea, fatti che oggi ricadrebbero sotto la definizione di reato tentato di violenza carnale (con le corrispondenti ipotesi di desistenza volontaria) e non di atti di libidine violenti consumati (la cui pena è o può essere più elevata di quella del tentativo di violenza carnale), sarebbero compresi nel più ampio novero degli « atti di violenza sessuale » (pur dando per ammesso che tale reato non abbia carattere formale e che ne sia ipotizzabile il tentativo).

Ciò, mentre rende più evidente e rilevante l'« appiattimento » delle pene rispetto all'ampiezza dei comportamenti considerati, contrasta con un elementare e consolidato criterio di politica criminale, secondo cui è opportuno che pene meno gravi colpiscano i reati non portati a compimento, per non incentivare la pervicacia nel conseguimento dell'evento perseguito dal delinquente.

Anche a tal proposito potrà affermarsi che anche il reato tentato e pur sempre contro la persona e contro la libertà sessuale e quindi che non dovrà farsene distinzione da quello consumato, ma sarà certo più facile affermare « l'esistenza di un solo reato... dal momento che non vogliamo che la nostra persona sia divisa in aree sulle quali si consuma ora un atto di libidine, ora una violenza carnale, ora un ratto » (relazione progetto n. 2112) piuttosto che dimostrare (oltreché un qualsiasi ragionevole significato di tali parole) una qualsiasi connessione con l'esigenza di deprimere, fin quasi a farla scomparire, l'ipotesi del tentativo. E, soprattutto, sarà più difficile convincere le donne che abbiano a subire un'aggressione, che essere violentate è più o meno la stessa cosa che subire un tentativo di violenza.

Non è inutile aggiungere che la distinzione tra le fattispecie di violenza carnale e di atti di libidine violenti (o altra pressoché coincidente) è presente nella legislazione vigente in pressoché tutti gli atti europei, che pure hanno dato mano di recente alla riforma della normativa in materia, introducendo innovazioni anche molto avanzate.

La formulazione della fattispecie dell'articolo 609-bis, così come ci perviene dal Senato ed è stata modificata dalla Commissione, oltre alla unificazione delle fattispecie ed alla nuova terminologia relative all'elemento materiale, contiene innovazioni notevoli relative alle condizioni di punibilità rispetto all'articolo 519 del codice penale ed all'articolo 521 del codice penale vigenti, innovazioni contenute oltre che nell'articolo 609-bis (articolo 2) nell'articolo 609-quater (atti sessuali nei confronti dei minori articolo 4).

L'evoluzione attraverso la quale si è pervenuti alla formula di cui all'articolo 609-bis e 609-quater oggi sottoposta all'esame dell'Assemblea è stata essenzialmente condizionata dall'intento di superare la cosiddetta « violenza presunta » nei confronti dei minori degli anni quattordici e degli infermi di mente, che più propriamente dovrebbe definirsi « inviolabilità sessuale assoluta » di tali soggetti, col dichiarato proposito di consentire a tali persone il diritto alla sessualità, al contempo introducendo nuove ipotesi di condotte punibili allo scopo di rendere perseguibile l'« abuso » in danno di tali persone. Abuso non identificabile nella condizione oggettiva dell'età, o dello stato di infermità, del soggetto passivo, bensì in una condotta dell'agente non altrimenti individuata se non attraverso il ricorso al concetto stesso di abuso delle condizioni del soggetto passivo (il che si risolve in una autentica petizione di principio). Oppure con il ricorso ad una distinzione basata sull'« iniziativa » degli atti sessuali, come ha sostenuto al Senato il relatore Casoli: « ... occorre che l'autore

abbia approfittato... sollecitando il compimento degli atti non spontaneamente desiderati... ». Una grottesca teoria che arieggia la distinzione tra concusione e corruzione !

Il livello più preoccupante di tale incongruenza è stato toccato con la redazione del testo della Commissione del Senato, in cui nell'articolo 609-*bis*, accanto alla violenza o minaccia, quale mezzo per costringere al compimento degli atti sessuali, comparivano l'« inganno » e l'« abuso di autorità pubblica o privata », l'approfittamento « dell'im maturità o dell'incapacità di intendere o di volere » ed inoltre l'« abuso di relazioni di parentela o di affidamento nei confronti di un minore degli anni sedici » quale mezzo non solo per costringere, ma anche per « indurre » il soggetto a compiere o subire atti sessuali.

Come è noto, poi l'Assemblea del Senato ha notevolmente emendato il testo, reintroducendo l'inviolabilità sessuale assoluta (dell'infratredicenne) e quella relativa (rispetto agli ultradiciassettenni) dell'infracquattordicenne e dell'infrasedicenne (rispetto all'ascendente, al tutore, all'affidatario).

Al contempo l'Assemblea del Senato ha soppresso sia il riferimento all'« inganno », sia all'« induzione », sostituendo anche il riferimento alla « immaturità » e sostituendo l'espressione « approfittamento » della incapacità di intendere e di volere con quella di « abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica », per « determinare » taluno al rapporto sessuale.

Il travaglio dell'opera emendativa, mentre testimonia la complessità dei problemi che si sono dovuti affrontare e le incertezze che un po' tutte le forze politiche hanno espresso al riguardo, non può dirsi sia approdato ad un compromesso felice. Né può dirsi soddisfacente l'indubbio miglioramento apportato dalla Commissione della Camera con la soppressione dell'assurdo ed ambiguo « costringimento mediante abuso di autorità », che trasformava un concetto idoneo a definire una circostanza aggravante di una con-

dotta, già altrimenti definita come criminosa (ed in quanto tale capace di qualificare come « abuso » l'utilizzazione della circostanza stessa) in una condotta, quella dell'« abusare », non meglio definita e delimitata, costituente elemento materiale del reato.

Che attraverso queste manipolazioni del concetto di costringimento e di violenza e questo ambiguo ricorso ad ipotesi di condotta incriminabile consistenti nelle modalità, oltre tutto poco chiare, di influenza sul consenso del soggetto passivo, pur ritenuto capace di valida volontà di scelte di comportamento sessuale, vengano evocati sistemi, norme, atteggiamenti culturali, che sarebbe lecito ritenere appartengano oramai al passato, è difficilmente contestabile.

E che un tale ritorno al « plagio » al reato di « seduzione », alla funzione giurisdizionale regolatrice della liceità delle scelte sessuali, debba avvenire attraverso una riforma conclamata come ispirata e finalizzata alla repressione delle offese alla libertà sessuale quali offese alla libertà della persona (e non alla moralità pubblica ed al buon costume), è cosa, più che assurda, grottesca.

Eliminato dunque l'inganno e l'abuso di autorità, resta nella formulazione della fattispecie dell'articolo 609-*bis*, al secondo comma, l'ipotesi di chi « determina taluno a compiere o subire atti sessuali abusando delle sue condizioni di inferiorità fisica o psichica al momento del fatto ».

Tale formula, a prima vista, può apparire più o meno coincidente con quella di cui al n. 3 del secondo comma dell'articolo 519 del codice penale attualmente vigente. Ma la somiglianza è solo apparente.

Nell'attuale formulazione dell'articolo 519 si prescinde totalmente da una specifica modalità di conseguimento della congiunzione carnale, per far riferimento ad una condizione oggettiva della persona con la quale il colpevole si congiunge, condizione oggettiva che consiste nella incapacità di « resistere », determinata da stato di infermità fisica o psichica.

L'incapacità di resistere, a sua volta, presuppone la mancanza del consenso, così come l'inferiorità fisica o psichica si riflette non già sulla validità del consenso, bensì sulla capacità di tenere un comportamento conforme al dissenso.

Nel testo in esame, invece, l'azione incriminata è la « determinazione » del soggetto passivo al consenso agli atti sessuali, così che il riferimento alla inferiorità psichica o fisica di cui l'agente « abuserebbe » per pervenire a tale « determinazione » (pessimo uso di questa forma verbale) sembra non avere più significato e portata oggettivi, o comunque rapportabili al grado necessario per resistere, bensì a una portata relativa inerente al livello psichico del soggetto « determinante » rispetto a quello « determinato ».

A parte le considerazioni che verrebbero spontanee circa le conseguenze rispetto a soggetti psichicamente « superiori », è certo che così la volontà del soggetto, il consenso agli atti sessuali, la libertà di disposizione del proprio corpo, diventano concetti a loro volta relativi, condizionati alle modalità ed alle circostanze in cui la volontà, il consenso, la scelta di disporre di sé stesso, sono maturate.

Il plagio, cancellato dalla Corte costituzionale dopo l'ignominia della solitaria applicazione della relativa norma, si riaffaccia sotto mentite spoglie. E, per eliminare la preclusione della vita sessuale per gli incapaci di intendere e di volere, si condiziona la vita sessuale delle persone capaci sia di intendere che di volere, in quanto tale capacità sia inferiore a quella del loro *partner* e questi « abusi » di tale sua superiorità !

Come si garantisca, per questa via, la vita affettiva e sessuale degli infermi di mente, obiettivo conclamato dei sostenitori di questa norma, non si capisce, e non si capisce quando potrebbe dirsi che, in presenza di un infermo di mente, la persona normale non « abusi » della sua superiorità; quando la volontà di una persona psichicamente inferiore sia « de-

terminata » dall'altrui influsso, e quando invece si determini da sé !

Per non dire poi che « determinare » taluno, è azione che si esercita e si esaurisce in ordine alla volizione altrui e non in ordine al conseguimento del comportamento indotto (come nel caso del termine indurre = condurre a fare etc.). Così potrebbe sostenersi che il reato si consumi per il solo fatto di aver convinto la persona psichicamente inferiore a compiere atti sessuali, senza che questi seguano, pervenendosi ad una configurazione di reato formale, che potrebbe commettersi anche per lettera o per telefono !

La questione non è marginale, né di interesse meramente teorico e sistematico, potendo essa avere gravi riflessi pratici. È tutt'altro che infrequente il caso che relazioni amorose contrastate da congiunti o semplicemente riprovate, per un qualche motivo, nell'ambiente che circonda i protagonisti, siano oggetto di conati di intervento giudiziario, nei quali il riferimento dell'« approfittamento », al « plagio », alla « volontà sopraffatta » dell'uno o dell'altro dei soggetti, ritorna come argomento assolutamente pretestuoso, nel quale si rispecchia un sostanziale intendimento dei censori di sostituirsi alle scelte ed alla volontà dei soggetti stessi.

D'altro canto, nell'ambiente giudiziario, la tendenza al « pangiurisdizionalismo » ed alla estensione della funzione giudiziaria a compiti di « riequilibrio », anche al di là della rigorosa e specifica applicazione della legge, dei rapporti tra i soggetti del consorzio sociale, fa sì che affiorino tendenze alla valutazione del consenso e della volontà, in cui l'efficacia è subordinata alla conformità di essi a modelli che, oltre tutto, sono spesso espressione del soggettivismo del magistrato.

Venuta meno, inoltre, l'esigenza di recuperare, attraverso la latitudine di riferimenti a concetti quale l'« abuso » e la « superiorità » o « inferiorità » psicologica, il difetto di specifiche disposizioni in ordine ai minori, è augurabile che la Camera voglia modificare questo punto della nuova normativa, punto che, da

solo, potrebbe segnare un grave arretramento culturale, oltreché tecnico-normativo, in un così delicato settore del nostro ordinamento.

L'articolo 4 ristabilisce, come già si è detto, l'inviolabilità sessuale degli infraquattordicenni, già soppressa dalla Commissione del Senato. La norma che esclude la punibilità degli atti sessuali sull'infraquattordicenne che abbia però compiuto gli anni tredici, ove tra i due soggetti intercorra una differenza di età non superiore a quattro anni, appariva immediatamente come un grosso pasticcio di scarsa rilevanza pratica (la questione riguardava una fascia di età di appena un anno) che però dimostrava come le vie del compromesso e della mediazione, ove siano percorse al solo scopo di escludere che possa dirsi che sia prevalsa l'una o l'altra delle posizioni contrastanti, finiscono per condurre alle più incredibili complicazioni, che solo il merito di aver sanato il contrasto, attribuibile a chi le ha escogitate, dovrebbe impedire di definire grottesche e ridicole.

Non si vede perché, una volta riconosciuta al tredicenne la capacità di disporre di sé per intraprendere rapporti sessuali, questa gli deve essere disconosciuta, ove voglia intraprenderli con un diciottenne anziché con un diciassettenne, né si vede perché, superando i diciassette anni, quella che altrimenti sarebbe stata l'espressione di una scelta affettiva con una persona capace e consenziente dovrebbe divenire approfittamento turpe nei confronti di un uguale soggetto, qualificabile ora come incapace, addirittura equiparabile alla violenza ed alla minaccia. La modifica approvata dalla Commissione della Camera attenua questa incongruenza e rende almeno formalmente più accettabile il testo.

Quanto all'articolo 5, che istituisce l'articolo 609-*quinquies* (atti sessuali con persona arrestata, detenuta o affidata in esecuzione di provvedimento dell'autorità), esso ripropone sostanzialmente, a parte la nota unificazione delle due fattispecie relative alla materialità dei fatti sessuali, la disposizione dell'articolo 520

del codice penale, di cui riproduce anche l'entità della pena comminata (da uno a cinque anni di reclusione).

C'è da dire a questo proposito che, se il Codice Rocco prevedeva per questo caso uno speciale reato, il precedente Codice Zanardelli includeva il caso dei rapporti sessuali tra carceriere e carcerato nella fattispecie del reato di violenza carnale o di atti di libidine violenti, al pari dei rapporti col minore infradodicenne e coll'infermo di mente. Uguale equiparazione si aveva nel Regolamento sui delitti e sulle pene dello Stato Pontificio (1832) e nel Codice del Regno delle Due Sicilie (1819).

Il diverso e meno grave trattamento rispetto a quello previsto dall'articolo 609-*bis* era, nel testo del Senato, addirittura grottesco, stante l'inclusione, nella fattispecie di questo articolo, dell'« abuso di autorità » (soppresso dalla Commissione) tra le condotte con le quali, anche senza violenza e minaccia, poteva consumarsi il reato ivi previsto punito con la reclusione da due a otto anni. Così l'abuso imprecisato di una autorità qualsiasi finiva con essere punito più gravemente che non la violazione del divieto specifico di atti sessuali del carceriere sul carcerato. Ma l'incongruenza e l'inopportunità del meno grave trattamento rispetto alla norma relativa alla violenza sessuale non viene meno per l'intervenuta soppressione in quest'ultima del riferimento all'abuso di autorità.

Si è detto dell'equiparazione contenuta invece nel Codice Zanardelli e nei Codici preunitari e dell'attenuazione della pena intervenuta con il Codice Rocco, nella misura, appunto, che ora si dovrebbe conservare. Nella relazione al Re del Ministro Rocco, sul progetto del Codice Penale, II pagina 307, si legge che la riduzione della pena era stata introdotta in considerazione del fatto che il detenuto è « molte volte, un soggetto moralmente corrotto, che si offre all'amplesso senza che il colpevole, per indurvelo, debba troppo insistere o valersi della sua qualità ». Argomento sul quale non occorre spendere troppe parole, che ci auguriamo non

debba essere condiviso da chi voglia opporsi alla proposta di sopprimere l'articolo e di includere il caso tra quelli equiparati agli atti sessuali compiuti con violenza.

Si è già detto in altra parte della presente relazione, che motivi di politica criminale, consistente nel più frequente verificarsi di episodi di violenza sessuale di gruppo, oltre che obiettive esigenze di adeguatezza delle sanzioni alla gravità dell'offesa alla persona della vittima, impongono l'introduzione di una particolare figura di reato che reprima tale allarmante fenomeno criminoso. Tale figura è prevista all'articolo 6, con l'istituzione dell'articolo 609-*sexies* del codice penale.

Il problema tecnico giuridico che deve essere risolto è quello di differenziare la fattispecie rispetto al normale concorso di persone, che può sussistere in forme tali che non diano luogo a vera e propria « violenza di gruppo » (ad esempio: concorso meramente morale, aiuto ad accedere al luogo della violenza ecc.). Altro problema è quello di non ridurre la previsione ad una mera aggravante, così da evitare che, stante il nuovo disposto dell'articolo 69 del codice penale, possano essere, sull'aggravante stessa, ritenute equivalenti o addirittura prevalenti delle attenuanti, anche quelle generiche di cui all'articolo 62-*bis* del codice penale.

La soluzione adottata non sembra peraltro la migliore, giacché la descrizione della fattispecie appare alquanto goffa, oscillante tra la formula tipica del reato associativo e una maldestra e ridondante descrizione del concorso di persone nel reato.

Il Codice Zanardelli, che prevedeva la violenza di gruppo quale aggravante (articolo 335) al pari del Codice del Regno delle Due Sicilie (articolo 341), ne formulava così la circostanza: « ... sia commesso col simultaneo concorso di due o più persone ».

Ferma restando l'autonomia della fattispecie (per evitare, appunto la vanificazione della prevista maggior pena in presenza di attenuanti) sembra che il ricorso alla semplice espressione « concorso di più persone riunite », oltre che più li-

neare si presti meglio ad evitare estensioni ed incertezze interpretative, tenendo presente che è assolutamente inutile precisare che gli atti libidinosi possono esser compiuti ad opera anche di uno o di alcuni degli astanti (persone riunite). Semmai sarebbe il caso di domandarsi se la più grave previsione punitiva vada limitata al solo caso di abusi sessuali compiuti da più di uno dei partecipanti o se in tal caso non convenga prevedere una pena ancora maggiore, essendo certamente questo il caso più tipico e più grave di violenza di gruppo.

Positiva è l'estensione, operata dalla Commissione, ai fatti di cosiddetta violenza presunta nei confronti di minori e di detenuti.

Quanto all'articolo 7, che introduce l'articolo 609-*septies* relativo al sequestro di persona a scopo di violenza sessuale, si è già detto che la principale innovazione riguardante la materia è rappresentata, allo stato, piuttosto dalla soppressione dei reati di ratto che non dalla introduzione della speciale fattispecie in questione.

Semmai, poiché la pena massima prevista dalla norma di cui si propone l'introduzione è di otto anni, e poiché rispetto ad una fattispecie così congegnata, in cui la finalità di commettere l'ulteriore reato di violenza sessuale è ricompresa nella condotta tipica, non è applicabile l'aggravante di cui all'articolo 61 n. 2 del codice penale, altrimenti destinata ad aumentare la pena del reato di cui all'articolo 605 del codice penale (sequestro di persona), la pena massima altrimenti applicabile risulta alquanto attenuata proprio in conseguenza di questa speciale previsione punitiva, come abbiamo del resto già sottolineato in altra parte di questa relazione. Vero è che il minimo di pena previsto nel testo della Commissione per il reato di cui all'articolo 609-*septies* è notevolmente più elevato del minimo previsto per il reato di cui all'articolo 605 del codice penale, ma è pur vero che, concorrendo normalmente, se non necessariamente, quel reato con il reato, quanto meno tentato, di cui all'articolo 609-*bis* (atti sessuali violenti) ed operando tra i

due reati il nesso della continuazione, con le conseguenze di cui all'articolo 81 del codice penale, scarsa o nulla rilevanza ha pure l'elevazione del minimo. Tale considerazione vale pure a vanificare la finalità pratica dell'ultimo comma dell'articolo, che accorda riduzione di pena per chi rilasci la vittima del sequestro prima che sia compiuto alcun atto di violenza.

Ove realmente si volesse far fronte con idonea norma penale alla particolarità e gravità del fenomeno criminoso che si manifesta con l'aggiunta della privazione della libertà personale in danno della vittima di violenza sessuale, fenomeno che tanto spesso commuove la pubblica opinione attraverso notizie di stampa di episodi abietti e rivoltanti, si dovrebbe prevedere una sanzione sensibilmente più elevata nel massimo, eventualmente provvedendo a congegnare la fattispecie tipica in modo da escludere quelle forme di privazione della libertà personale che appena superino quella strettamente necessaria per consumare il singolo atto di violenza.

Di fronte ad altre specifiche e particolarmente gravi ed odiose forme di delinquenza a sfondo sessuale, che si esplicano con modalità troppo spesso ricorrenti, sarebbe forse il caso di prevedere come fattispecie diversificata quella della violenza sessuale durante la commissione di altri reati (ad esempio di rapina o di sequestro di persona a scopo di estorsione) o in presenza di congiunti o di persone affettivamente legate alla vittima, impediti con violenza o minaccia di intervenire in aiuto della vittima.

La gravità di siffatti episodi è tale, che anche le più pesanti pene previste secondo la normativa generale, ed a maggior ragione quelle in concreto irrogate sulla base di essa, possono apparire inadeguate.

Per quel che riguarda l'articolo 609-*octies* del codice penale introdotto dall'articolo 8 (atti sessuali commessi in presenza di minori di anni quattordici) va considerato che esso rappresenta, per così dire, una parte residuale dell'articolo 530 del codice penale oggi vigente. Anche in

considerazione di ciò, ed in considerazione, inoltre, del fatto che, ai fini della punibilità di atti sessuali compiuti con il consenso, ritenuto inefficace, del minore che ne sia oggetto, all'età inferiore degli anni quattordici viene equiparata quella del minore di anni sedici (articolo 609-*quater*) quando l'agente ne sia ascendente, tutore, affidatario, sarebbe più opportuno stabilire, anche per questo reato, tale equiparazione. La Commissione ha respinto un emendamento a tal fine proposto da questo relatore di minoranza, emendamento che pure ha ottenuto significativi consensi. Tale emendamento sarà riproposto all'Assemblea.

Tra le pene accessorie previste dall'articolo 609-*novies*, introdotto con l'articolo 9, è stata introdotta, secondo una proposta che risale al testo approvato dall'Assemblea del Senato nella IX legislatura, la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani. Malgrado l'accorgimento di omettere la menzione del nome della parte lesa, tale pubblicità non sembra che sia da approvare. Anzitutto, specie in piccoli centri, non vi sarà bisogno della menzione del nome della vittima perché ne sia con ciò rievocata la disavventura e ciò a distanza di anni, quanti ne occorrono al passaggio in giudicato della sentenza, con danno ovvio per la personalità della vittima stessa. In secondo luogo tale forma di pubblicità (che non è prevista per l'assoluzione dell'imputato, benché bollato come « mostro » al momento dell'imputazione) non è certo ispirata all'esigenza di far corrispondere la pena alla finalità di recupero sociale del reo, né ad alcun'altra concreta ed adeguata finalità.

La contrarietà di questo relatore di minoranza alla facoltà di costituzione di « parte » (*non* civile) di associazioni aventi tra le loro finalità la tutela degli interessi lesi dai reati contro la libertà sessuale, è netta e decisa. Un'analisi minuziosa ad approfondita della norma di cui all'articolo 10 (609-*novies*) non può che evidenziare una serie impressionante di incongruenze, anche, e soprattutto, rispetto a quello che vien indicato come il fulcro della riforma: la definizione dei

reati contro la libertà sessuale come reati contro la persona. Gli interessi lesi da tali reati sono dunque quelli della persona che subisce la violenza.

Non è concepibile dunque, in tale materia, parlare di « interessi diffusi » come sarebbe invece facile in presenza di reati classificabili « contro la moralità pubblica e il buon costume ». Del resto, la stessa norma proposta, creando l'ambigua figura della « costituzione di parte », diversa e distinta della parte civile, dà per ammesso che si tratti di tutela di interessi diversi da quelli lesi dal reato. La tutela degli interessi individuali lesi, dunque, è e deve essere affidata alla costituzione di parte civile della parte lesa, alla quale le associazioni potranno dare tutto il supporto necessario ad un concreto ed efficace esercizio del diritto di difesa.

In realtà la norma si ispira ad un concetto pericoloso e perverso: quello secondo cui il processo in sé deve perseguire, anche indipendentemente dal suo esito e dal riconoscimento della colpevolezza o dell'innocenza dell'imputato (la cui persona e la cui sorte deve essere il centro del processo penale), finalità di repressione e di « riequilibrio » sociale. È la stessa perversione che incentra nella carcerazione preventiva la funzione repressiva e che importa il carattere persecutorio e lesivo della personalità dell'imputato che, anche a causa di atteggiamenti della stampa, troppo spesso il processo finisce per assumere.

Un *lapsus* degli estensori del progetto sembra convalidare anche formalmente tali considerazioni: la norma viene inserita, contro ogni logica sistematica, nel codice penale anziché nel codice di procedura penale!

Analogo considerazione potrebbe farsi a proposito dell'articolo 609-*undecies* (comunicazione al Tribunale dei minorenni): disposizione del tutto estranea alla normativa penale ed estranea altresì alla normativa processuale in senso proprio, riguardando essa piuttosto il servizio sociale relativo ai minori.

La Commissione ha ristabilito la norma, corrispondente all'attuale articolo 539 del codice penale, relativa all'irrelevanza della conoscenza dell'età della parte lesa infraquattordicenne, soppressa dall'Assemblea del Senato, estendendone anzi la portata in modo da comprendere ogni altra condizione relativa all'età della parte lesa.

La norma, anche se il dubbio sulla sua incostituzionalità è stato respinto dalla Corte costituzionale, non sembra peraltro in linea non solo con i principi generali dell'ordinamento penale, ma anche con quelli di tali principi che, per altro verso e in altra occasione, la Corte costituzionale ha ritenuto dover corrispondere al principio del carattere personale (quindi pienamente adeguato alla coscienza dei presupposti di punibilità della condotta) della responsabilità penale stabilito dalla Costituzione (esempio: incostituzionalità dell'articolo 5 del codice penale).

Si aggiunga che la disposizione, legata alla riconoscibilità dell'imaturità dell'infraquattordicenne, trova oggi, semmai, qualche minore giustificazione per la maggior precocità dello sviluppo fisico degli adolescenti.

La Commissione ha soppresso la norma (articolo 609-*duodecies*: procedibilità a querela di parte) prevista dall'articolo 12 del testo licenziato dal Senato, relativo alla procedibilità a querela di parte per il reato di violenza sessuale (articolo 609-*bis*) se commesso da un coniuge in danno dell'altro o da una persona in danno di altra con la quale convive *more uxorio*, con l'eccezione rappresentata dalla connessione di tale reato con altro perseguibile d'ufficio.

In altra parte di questa relazione si è già detto come le ragioni addotte a sostegno della procedibilità d'ufficio per i reati di violenza sessuale siano da considerare inconcludenti e contraddittorie rispetto a quelle che si assumono essere le direttrici della riforma.

Qui vale la pena sottolineare che la procedibilità d'ufficio, che il voto della

Commissione ha esteso anche ai fatti intervenuti tra i coniugi, in conseguenza del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale (che nel nostro paese asurge addirittura a dignità di principio costituzionale) ed in conseguenza altresì dell'unificazione delle fattispecie in quella di « atti sessuali violenti », comporta conseguenze che possono essere addirittura grottesche.

Il voto al riguardo espresso dalla Commissione vale dunque ad accentuare l'incongruenza di una scelta anche per altri versi assai grave ed inopportuna.

A nostro avviso, infatti, ancor più che nel caso di violenza (si ricordi, anche per un atto sessuale neppure configurabile, magari, come di « libidine ») la procedibilità d'ufficio comporta gravi conseguenze relativamente a quelle ipotesi di cosiddetta « violenza presunta », che tale in realtà non può essere propriamente considerata, trattandosi di atti sessuali nei confronti di persone consenzienti, incriminati in forza del secondo comma dell'articolo 609-bis del codice penale.

Si è già detto che la disposizione suddetta crea un pericoloso relativismo nei criteri di individuazione della capacità, e quindi della libertà del comportamento sessuale, con possibilità di contestazioni di tali libertà attraverso la denuncia di preteso « approfittamento » di una inferiorità psichica priva di certi parametri. La procedibilità di ufficio integra ed aggrava tale pericolosità del contenuto dell'articolo 609-bis.

La possibilità che la regolamentazione della vita sessuale delle persone ritenute « psichicamente inferiori » e delle relative scelte venga affidata dall'intervento giurisdizionale (e della polizia giudiziaria) attraverso una soggettiva valutazione, sul piano penale, del comportamento del *partner* che a tali scelte « determini » il soggetto definito « inferiore », è così tutt'altro che remota ed è, purtroppo, una realtà sconcertante.

È appena il caso di ricordare che la soppressione degli « atti sessuali con abuso di autorità » ha evitato che un'altra « combinazione » con la procedibilità

d'ufficio, portatrice di conseguenze persino grottesche, venisse a determinarsi. Ma ciò non basta certamente a rendere accettabile il sistema che si intende introdurre.

È augurabile che l'Assemblea, con una valutazione che deve prescindere dal carattere emblematico che si pretende attribuire alla procedibilità d'ufficio, voglia affrontare la questione con buon senso e realismo, soprattutto tenendo presente quello che finirebbe con essere un processo imposto, contro la sua volontà, ad una parte lesa recalcitrante, se non addirittura decisa a contrastare l'accusa.

Non si dimentichi quanto solitamente avveniva nei procedimenti per lesioni tra coniugi, prima che una norma, imposta dalla necessità di evitare che le vittime si trasformassero poi in imputati di favoreggiamento o di falsa testimonianza, cancellasse la procedibilità d'ufficio per lesioni guarite in meno di venti giorni, intervenute tra coniugi e prossimi coniugi.

Strana storia è quella dell'articolo 13 che introduce nel codice penale un nuovo reato contravvenzionale (articolo 660-bis) la cui formulazione riproduce quasi pedissequamente quella dell'articolo 660, sostituendo quale motivo dell'arrecata molestia anziché la « petulanza o altro biasimevole motivo », i « motivi di natura sessuale », prevedendo che l'arresto e l'amenda, anziché alternativamente, come nell'articolo 660 del codice penale, siano comminati congiuntamente.

Formulazione strana, sia per la vaghezza dei « motivi di natura sessuale », sia perché verrebbe fatto di ritenere che questi non potrebbero altrimenti rientrare tra quelli « biasimevoli » già previsti dalla norma vigente. Ma la stranezza maggiore è quella relativa ai motivi che hanno spinto ad introdurre la nuova fattispecie contravvenzionale.

Si è già detto in precedenza che, per un autentico equivoco, si è ritenuto, attraverso tale innovazione, di operare implicitamente una delimitazione e una restrizione del concetto troppo evidentemente ampio di « atto sessuale ». Alla ricerca di tale finalità si è anche ritenuto di dover prescindere dalla circostanza che

il fatto fosse commesso in luogo pubblico o aperto al pubblico (che, altrimenti la stessa funzione e l'effetto delimitativo della fattispecie « atti sessuali » varierebbero a seconda del luogo pubblico o meno!). Così da tale circostanza di luogo si prescindeva nel testo proposto dalla Commissione Giustizia della Camera nell'VIII legislatura, testo anche per altro verso ancor più contorto ed ambiguo dell'attuale. All'opportunità di escludere l'estremo del « luogo pubblico o aperto al pubblico » si era fatto cenno anche nella discussione in Commissione, essendosi rilevata la pressoché totale inutilità e ripetitività della norma. Ma è bastato considerare il fatto che, estendendo la fattispecie fino a comprendervi fatti verificatisi persino tra le mura domestiche, si sarebbe finito con considerare reato contravvenzionale (necessariamente perseguibile di ufficio) anche le eccessive insistenze del coniuge per ottenere prestazioni sessuali dall'altro, perché tale ipotesi apparisse, come in effetti è, alquanto grottesca.

Le speciali norme processuali relative ai reati contro la libertà sessuale previste dagli articoli 14 e 15 (aggiunte al testo dell'articolo 423 del codice di procedura civile e all'articolo 502-bis del codice di procedura civile) rappresentano anch'esse espressione di quella tendenza che vorrebbe di volta in volta, quando avvenga di affrontare questo e quell'argomento di natura penale sostanziale, introdurre parallelamente forme speciali di processo, quasi che si potesse privilegiare questa o quella materia (se di privilegio si tratta) in mezzo alla decadenza e alla inadeguatezza degli strumenti processuali generali.

Ed ancor peggio, come si è già notato a proposito della norma relativa alla costituzione « di parte » delle associazioni, si ritiene di dover conseguire attraverso particolari « intonazioni » del processo, finalità repressive o esemplari, con pregiudizio dell'unica finalità accettabile del processo, quella di accertare la verità e applicare imparzialmente la legge secondo garanzie e forme certe.

Che la pubblicità o meno del dibattimento debba, nei reati contro la libertà sessuale, dipendere dall'istanza della parte lesa, e non anche dell'imputato (che ben può avere motivi di tutela della sua riservatezza per particolari contenuti dell'indagine processuale) è di per sé inammissibile, specie in presenza di norme che già regolano la materia.

Quali norme dovrebbero poi applicarsi in caso di imputazione per reati connessi diversi (esempio atti osceni) non è dato comprendere.

Quanto alla disposizione relativa al divieto di « domande » sulla vita privata ecc., prima ancora di rilevare che per tal via si contravviene al fondamentale principio del libero convincimento del giudice e si ritorna in qualche modo alla « prova legale », per di più differenziata per genere di reati, c'è da domandarsi che cosa significhi il divieto per il giudice di « fare domande », quando non sussista analogo divieto per l'imputato e la parte lesa interrogati di esporre i fatti su cui il giudice non può interrogarli, ogni volta che la circostanza possa essere rilevante e concludente, anche se non « strettamente » necessario ne sia l'accertamento.

Che poi gli interrogatori e gli esami debbano essere condotti con rispetto della dignità e della riservatezza delle persone, sembrerebbe cosa ovvia, se non dovesse significare che analogo obbligo non sussista invece per altri processi.

Lascia alquanto perplessi la disposizione relativa alle contestuali attività didattiche nei confronti del minore sui significati etico-sociali delle attività processuali!

Pure superflua, oltre che viziata dalla solita ricerca della « specialità », è la norma relativa al rito direttissimo per i reati contro la libertà sessuale, a parte la breve vita che dovrebbe avere tale disposizione, destinata a caducarsi con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

Qualche attenzione meritano infine gli articoli 17 e 18 relativi a modifiche, che si ritengono di mero coordinamento con la nuova collocazione delle norme in essi

richiamate, delle attenuanti in esse previste per la restituzione dei minori sottratti alla potestà dei genitori e tutori. In realtà non si tratta solo di diversa numerazione delle norme richiamate.

In caso di sottrazione consensuale di minorenni, infatti, che non è reato contro la libertà dei minorenni stessi, non può farsi riferimento all'attenuante prevista per il nuovo reato di sequestro di persona a scopo di violenza sessuale, attenuante consistente nella liberazione del minore, prima che sia compiuto alcun atto sessuale. E ciò perché la riparazione non può essere rappresentata che dalla riconsegna al genitore o in un luogo sicuro, e non già, ad esempio, dall'abbandono puro e semplice, con ulteriore rischio per la persona del minore stesso, oltre che con perdurante lesione della potestà del genitore.

Quanto poi al caso di sottrazione di minorenni non consenzienti, una volta aboliti i reati di ratto e preso atto che alla condotta una volta riconducibile alla fattispecie del ratto (sottrarre e ritenere il soggetto) corrisponde quella del sequestro di persona (privare della libertà personale), non si vede perché il sequestro di persona, consistente nel privare della libertà personale, « sottraendo » o « ritenendo » contro la sua volontà, il minore degli anni diciotto che abbia compiuto gli anni 14, debba esser punito con la reclusione da uno a tre anni, anziché con quella da sei mesi ad otto anni prevista per il sequestro di ogni altra persona di diversa età.

È augurabile che l'impegno assunto dalle varie parti di affrontare positivamente la questione in aula, sortisca l'effetto di eliminare questa incongruenza.

Colleghi Deputati! Il lungo e travagliato *iter* di questa riforma rischia di determinare il convincimento che oramai il vero problema sia costituito dal pervenire, comunque, ad una conclusione e che tutto quanto possa allontanarla rappresenti un dato negativo, se non lo strumento di ambigue volontà ostruzionistiche.

Nella realtà, come abbiamo voluto sottolineare all'inizio di questa relazione, molte questioni sono rimaste inesplorate e quasi soffocate dalle polemiche sviluppatesi intorno ad astratte questioni di principio, agitate con una ripetitività acritica, che ne ha fatto dei veri e propri luoghi comuni.

Un'autentica volontà riformatrice non va confusa con la disinvoltura con la quale si sia disposti ad accantonare questioni d'ordine tecnico-giuridico, dalle quali, in ultima analisi, dipenderà la portata reale e pratica delle proposte innovazioni.

Constatare che molte norme debbono certamente essere cambiate, non basta a disegnare l'utilità di una riforma, che non garantisca nuovi strumenti legislativi di adeguato livello e di sufficiente certezza.

È la speranza che questa qualità della nuova normativa possa essere assicurata attraverso il lavoro in aula, dopo quello assiduo ed impegnativo compiuto in Commissione, che consente anche al relatore di minoranza di augurarsi che l'*iter* della legge sia presto concluso, senza deludere quanti si attendono una vera ed utile riforma.

MAURO MELLINI, *Relatore di minoranza.*